

alla emanazione di nuovi interventi parzialmente modificativi in materia, fra i quali si segnala la circolare n. 15/1985, che peraltro mantiene ed anzi rafforza la procedura di presentazione del mod. 55 autoallestito; e ciò proprio con specifico riferimento all'attuazione della legge in argomento, che pertanto sancisce definitivamente, ancorché implicitamente, la validità di tale procedura, di cui per conseguenza si raccomanda vivissimamente l'attuazione.

IL MINISTRO

*Servizio T.C. III*

*Prot. N. 3/2856 del 15 settembre 1986*

### **DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI PER I PERIODI DI IMPOSTA 1986 E SUCCESSIVI**

Per consentire ai contribuenti di disporre in tempo utile degli elementi di reddito dominicale ed agrario e delle relative deduzioni fuori tariffa, conseguenti alla espletata revisione generale degli estimi, sono in corso di distribuzione agli Uffici tecnici erariali idonei tabulati meccanografici.

Tali tabulati, di nuova concezione, riportano in forma sintetica le sole informazioni necessarie agli scopi fiscali e vanno a costituire un sistema schedaristico di semplice ed immediata consultazione per quanto riguarda i nuovi elementi di reddito.

L'adozione in via estemporanea della nuova scheda (definita con la sigla T4) è integrativa e non sostitutiva degli atti formali vigenti, in quanto essa riporta le sole informazioni strettamente necessarie per rapportare a ciascuna partita i nuovi redditi in ragione delle particelle in carico.

Come si dirà meglio nel seguito, essa non consentirà pertanto le certificazioni intese alle funzioni istituzionali del catasto diverse da quella in discorso ed in particolare alla funzione identificativa a cui fa riferimento, fra l'altro, la recente legge n. 52/1985.

Devesi comunque rilevare in primo luogo che la nuova documentazione è stata opportunamente concepita assumendo a base il semplice numero della partita catastale; si tratta infatti di un elemento conosciuto ed in immediato possesso dei contribuenti, che ordinariamente possono rilevarlo dalla dichiarazione mod. 740 (o 750) presentata per il periodo fiscale immediatamente precedente (nell'anno 1986 per i redditi del 1985).

I redditi sono forniti sia per singola particella sia cumulativamente per partita. In tale modo si consentirà al contribuente, ove occorra, di integrare con facili operazioni numeriche — anche con l'ausilio dei tabulati di servizio rappresentati dagli elenchi delle particelle ordinate per foglio di mappa, già in possesso degli Uffici o comunque in via di fornitura per i Comuni i cui atti del Catasto terreni sono in corso di trasformazione meccanografica — le informazioni fornite sui totali di partita, in relazione alle mutazioni di possesso non ancora introdotte in catasto; ciò del tutto analogamente a quanto fino ad ora praticato, in dipendenza del ben noto stato di arretrato tuttora esistente nelle scritture catastali.

Oltreché l'Ufficio tecnico erariale di Latina per i cui Comuni, per l'anno 1986, rimangono in vigore i redditi riferiti al periodo economico 1937/39, sono esclusi dalla fornitura dei predetti tabulati gli Uffici tecnici erariali di Trento e Bolzano in quanto, come noto, il Catasto vigente in quelle provincie è direttamente gestito dalla Regione Trentino-Alto Adige, sotto il coordinamento di questa

Amministrazione Centrale. Per i restanti Comuni a Catasto Fondario (provincia di Trieste, Gorizia parte di Udine e comune di Cortina d'Ampezzo) verranno predisposti tabulati di caratteristiche analoghe a quelle previste per il restante territorio nazionale.

I tabulati vengono forniti a ciascun Ufficio divisi in fascicoli con riferimento ai singoli Comuni ed in quadruplica copia. Di queste, due sono da destinarsi — nei tempi e con le modalità che saranno tempestivamente resi noti dalla scrivente — a ciascun Comune della circoscrizione provinciale di propria competenza.

Detti tabulati verranno forniti anche per quei Comuni i cui atti del Catasto dei terreni sono in corso di trasformazione meccanografica, unitamente come già accennato agli elenchi delle particelle ordinate per foglio, peraltro in unica copia.

Ad avvenuta ricezione dei tabulati ciascun Ufficio darà la massima diffusione alla circostanza, nelle forme che riterrà più idonee, al fine di consentire sino da allora un regolato e graduato afflusso dei contribuenti per la visura dei nuovi redditi, visura che ovviamente verrà consentita gratuitamente.

In merito si rende conto che la scrivente ha già instaurato rapporti di collaborazione con le Confederazioni agrarie che disponendo di idonei sistemi di Elaborazione Dati sono in grado di garantire la divulgazione dei nuovi elementi di reddito tra i propri iscritti. Analoghe iniziative sono in corso nei confronti dei Consorzi di bonifica.

I dipendenti Uffici dovranno informare la scrivente sulle iniziative poste in essere per graduare l'afflusso dei contribuenti.

Si prega fornire cenno di assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*Servizio T.C. III*

*Prot. N. 3/3957 del 12 dicembre 1986*

**D.P.R. 26.4.1986 N. 131. SISTEMA VALUTATIVO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN BASE ALLE RENDITE CATASTALI**

Come noto, il D.P.R. 26.4.1986, n. 131, recante l'approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, introduce al comma 4° dell'art. 52 condizioni limitative alla possibilità di rettifica, da parte dell'Ufficio del Registro, dei valori dichiarati quando gli immobili cui questi si riferiscono siano iscritti con la rendita in Catasto, così come confermato dalla Circolare n. 37 del 10.6.1986 emanata dalla Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari.

La norma non prevede pertanto l'applicabilità del 4° comma sopra richiamato a tutte le unità immobiliari regolarmente denunciate dagli interessati, per le quali l'Ufficio non ha completato la fase di attribuzione di rendita al N.C.E.U., ed alle richieste che comportino variazioni nei redditi delle particelle al C.T.

Si ritiene comunque opportuno, anche in considerazione dei quesiti posti da parte dei dipendenti Uffici, fornire chiarimenti per quanto concerne i redditi dominicali di particelle derivanti da frazionamento nonché alcune indicazioni in merito alle operazioni di classamento delle u.i.u.